REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 26 LUGLIO 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto della Comunità Montana di Valle Sabbia

Adottato dall'Assemblea
nella seduta del 21 aprile 2004 con deliberazione n. 1783.

Anno XXXIV - N. 172/5 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

S T A T U T O

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. Tra i Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, facenti parte della zona omogenea n. 3, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/872 del 30 luglio 2003, è costituita con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 15001 del 17 settembre 2003 la Comunità Montana di Valle Sabbia.

2. La Comunità Montana, Ente locale, è una «Unione di Comuni» secondo i principi e le norme stabilite dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La Comunità Montana ha autonomia statutaria ed ha sede nel Comune di Vestone – frazione Nozza. Ha un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare.

Art. 2 - Finalità

1. La Comunità Montana, Unione di Comuni, ha per fine la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

a) di fornire alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare;

b) di predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura e delle persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione;

c) di individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'industria per il superamento degli squilibri esistenti;

d) di tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; di favorire l'istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell'informazione e della ricerca.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 3 - Funzioni

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

2. Spetta, altresì, alla Comunità Montana:
- l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
- l'esercizio di funzioni proprie e delegate dei Comuni che intendano esercitarle in forma associata.

3. Per la gestione associata delle funzioni la Comunità Montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del d.lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli Accordi di Programma.

4. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni associati;

b) organizzazione del servizio pubblico relativo ai rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) organizzazione del servizio idrico integrato su scala di sub-ambito, così come previsto dalla vigente normativa regionale;

d) organizzazione del servizio di distribuzione del gas;

e) organizzazione del trasporto locale;

f) organizzazione dei servizi in materia di polizia locale;

g) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani e gestione dei servizi socio-assistenziali nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione statale e regionale;

h) realizzazione di strutture sociali di orientamento e di formazione per i giovani;

i) realizzazione di opere pubbliche di interesse comprensoriale;

l) organizzazione dei servizi culturali, museali e bibliotecari.

Art. 4 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza gli obiettivi, di cui agli articoli precedenti, attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, del piano pluriennale di opere ed interventi e dei relativi programmi stralcio annuali; inoltre, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie delle Amministrazioni comunali della Valle (o della zona) e della Provincia, su delega delle stesse;

b) affidare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro consorzi, a società di servizi o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti locali o Società di servizi operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative della Provincia, di altre Comunità Montane e di Comuni o Società di servizi;

f) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi delle normative vigenti;

g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi delle norme vigenti;

h) per l'esercizio delle funzioni delegate la Comunità Montana si avvale del personale trasferito, nonché delle risorse finanziarie ad essa assegnate.

3. La Comunità Montana potrà assumere le funzioni del Consiglio di Valle Sabbia – istituito con D.P. n. 8598/8599/DIV.II in data 14 giugno 1969 – nel momento in cui lo stesso dovesse estinguersi, subentrando negli oneri, compiti, attività e passività dello stesso.

Art. 5 - Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti, adottati dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi.

Art. 6 - Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, le determinazioni e gli atti a rilevanza esterna dei Dirigenti, o dei Responsabili dei Servizi, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio, salvo diverse disposizioni di legge.
4. Il Segretario della Comunità Montana è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.

Titolo II
ORGANI DELLA COMUNITÀ

Art. 7 - Organi

1. Sono Organi della Comunità:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri della Comunità, i membri del Consiglio Direttivo quello di assessori della Comunità Montana.

Art. 8 - Composizione e compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità ed è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nel numero di tre di cui uno di minoranza per i Comuni fino a 5000 abitanti e di cinque di cui due della minoranza per i Comuni con popolazione superiore.
La popolazione è determinata con riferimento ai residenti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni amministrative in seguito alle quali l'Assemblea è rinnovata.
I rappresentanti dei Comuni sono eletti dai Consigli Comunali con il sistema del voto limitato e con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.
I rappresentanti eletti non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri Comunali.
2. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto e delibera i seguenti atti fondamentali:
a) l'elezione del Presidente della Comunità Montana, dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'ufficio di presidenza di cui al successivo art. 19, la surroga di singoli Assessori ai sensi dell'art. 27;
b) lo Statuto dell'ente, i Regolamenti, salve le competenze di cui all'art. 25, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e di interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
d) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
e) le convenzioni con la Provincia, i Comuni o altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali;
g) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio Direttivo, del Direttore o di altri funzionari;
m) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende, società ed istituzioni, nonché la loro nomina quando espressamente riservata dalla legge;
n) la determinazione e variazione di eventuali contributi annui da corrispondere dai Comuni componenti;
o) l'elezione del Revisore dei conti.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni, a pena di decadenza.
4. Compete all'Assemblea la presa d'atto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di prelevamento di somme dal fondo di riserva.

Art. 9 - Gruppi e capigruppo

1. Tutti i Consiglieri devono aderire ad un gruppo, il quale è composto da almeno quattro rappresentanti dei Comuni in seno all'Assemblea.
2. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo costituiscono un gruppo misto.
3. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Segretario.
4. Dall'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea per la formale presa d'atto.
5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.
6. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e le determinazioni adottate dai responsabili di Servizio sono trasmesse in elenco ai capigruppo, presso il recapito dagli stessi indicato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria dell'ente.
7. La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni assembleari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà dei Componenti assegnati.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11 - Procedimento nelle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente di cui al successivo articolo 19.
2. Fino all'elezione degli organi della Comunità Montana, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge.
5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.
6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.
7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente nella lettera di convocazione.
8. In caso di incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vicepresidente, viene eletto un Presidente provvisorio.

Art. 12 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal proprio Presidente:
a) su iniziativa del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.
2. Nel caso di cui al precedente comma lettera b), la richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è ri-

volta al Presidente dell'Assemblea che ne informa il Consiglio Direttivo.

3. In tali casi l'Assemblea deve essere riunita, con le modalità stabilite dal successivo articolo 13, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori dell'Assemblea.

2. La data di convocazione ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea sentito il Consiglio Direttivo; nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettera b), devono essere messi per primi all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

3. L'avviso di convocazione è esposto all'albo della Comunità Montana e dei Comuni ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, su convocazione telegrafica.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. La seconda convocazione dovrà aver luogo in altro giorno diverso dalla prima, comunque da tenersi non oltre 10 giorni dalla prima ed essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo e a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 15 - Interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare, in forma scritta, interrogazioni ed istanze al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Devono essere discusse nella stessa riunione assembleare le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare tali mozioni.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

4. Il Regolamento dell'Assemblea dovrà prevedere che in apertura di seduta sia consentito ad ogni consigliere di intervenire su questioni di interesse comunitario con richieste di informazioni, chiarimenti e con proposte di interventi; spetta al Presidente dell'Assemblea e al Presidente del Consiglio Direttivo recepire le sollecitazioni e, se del caso, provvedere ad una risposta immediata o in una seduta successiva.

Art. 16 - Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea

1. L'Assemblea dura in carica 5 anni e comunque sino all'insediamento della nuova Assemblea.

2. Il Presidente uscente convoca la nuova Assemblea entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di elezione di tutti i rappresentanti dei comuni nell'Assemblea.

3. L'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età fra i presenti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'Assemblea procede nella prima seduta, nell'ordine e distintamente, alla presa d'atto dell'elezione dei propri membri, all'elezione dell'ufficio di presidenza, del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza quando si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Consigli comunali dei Comuni associati.

6. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ogni Comune che rinnovi il proprio Consiglio dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti in seno all'Assemblea della Comunità Montana nella prima seduta, successiva a quella d'insediamento della nuova amministrazione.

Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare per qualsiasi motivo del mandato loro conferito dal Consiglio comunale; in caso di commissariamento del comune i rappresentanti dello stesso permangono in carica fino alla nomina dei successori da parte del nuovo Consiglio Comunale.

2. I membri che non intervengono a 3 sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, su proposta del suo Presidente, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

4. A cura dell'ufficio di presidenza, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina per i provvedimenti di sostituzione.

5. I membri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli comunali che li avevano eletti, nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

6. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 18 - Commissioni assembleari

1. L'Assemblea istituisce Commissioni permanenti.

2. Le Commissioni sono formate in relazione alla composizione dell'Assemblea, assicurando in ciascuna di esse la presenza della minoranza nella misura minima di un terzo, eventualmente arrotondato per difetto.

3. Il numero dei componenti, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni permanenti sono stabilite dal regolamento, approvato con deliberazione assembleare.

4. Alla nomina dei componenti nelle Commissioni si procede sulla base delle indicazioni dei gruppi costituiti, dandone informazione all'Assemblea nella sua prima seduta successiva a quella in cui vengono eletti gli organi della Comunità.

5. In mancanza di indicazioni da parte dei gruppi, l'Assemblea procede, nella sua prima seduta successiva a quella in cui vengono eletti gli Organi della Comunità, all'elezione dei componenti delle Commissioni.

6. Non possono far parte delle Commissioni i membri del Consiglio Direttivo.

7. I componenti della Commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati su designazione dei rispettivi gruppi di appartenenza o per elezione a norma del quinto comma.

8. Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, senza distinzione di appartenenza a gruppo, con il compito di dirigere e coordinare i lavori della Commissione medesima.

Art. 19 - Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea elegge nella prima seduta il Presidente ed un Vicepresidente, che compongono l'ufficio di Presidenza.

2. La nomina avviene con due distinte votazioni, nel rispetto delle indicazioni della minoranza per il Vicepresidente, salvo diverse, preventive intese tra i gruppi assembleari.

3. L'ufficio di Presidenza garantisce le prerogative dei consiglieri, il rispetto dei diritti delle minoranze ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.

4. L'ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi assembleari le condizioni per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 20 - Competenze delle Commissioni assembleari

1. Le Commissioni assembleari permanenti hanno funzioni di studio, di ricerca e svolgono ogni attività preparatoria in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Assemblea in collaborazione con il Consiglio Direttivo; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni e sono tenuti a parteciparvi ove richiesti dalle Commissioni medesime.

2. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità e agli Enti ed aziende da essa dipendenti l'esibizione di atti e documenti inerenti alla materia di cui trattano; a tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Le Commissioni, d'intesa col Consiglio Direttivo, si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana e possono chiedere la collaborazione di esperti e consulenti.

4. L'Assemblea può anche istituire Commissioni assembleari temporanee, per lo studio di determinati problemi, fissando nella delibera istitutiva le competenze, il numero dei componenti e i termini entro cui esse devono riferire.

5. Per le Commissioni temporanee si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 21 - Permessi e indennità

1. Si applicano le norme, di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che regolano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Comunità Montana.

Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Assessori, che non sia superiore ai limiti stabiliti dall'art. 32, quinto comma, e dall'art. 47 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Possono essere eletti anche Assessori esterni, fino a un massimo di due, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'art. 27 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'Assessore, delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie, assume la qualifica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Nel caso di temporaneo impedimento del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 23 - Elezione del Presidente della Comunità Montana e del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta subito dopo la presa d'atto dei rappresentanti dei Comuni.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno tre giorni prima presso la segreteria della Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana e di Assessori (di cui uno con funzione vicaria), a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.

5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 24 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana e inoltre:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato.

2. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di morte, di dimissioni, impedimento permanente o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano d'età, mentre il Consigliere anziano provvede a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo nei termini di cui al precedente articolo 23.

Art. 25 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. Il Consiglio Direttivo svolge azione propulsiva dell'attività dell'ente, attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

4. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dall'Assemblea, al Consiglio Direttivo spetta:
- di predisporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre le variazioni di bilancio e di procedere alla loro approvazione in via d'urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni;
- di proporre il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
- di definire ed approvare il Piano Esecutivo di Gestione nonché le sue variazioni;
- di erogare contributi nei limiti delle appostazioni contabili in bilancio, nel rispetto delle direttive assembleari e dei regolamenti;
- di nominare il Segretario dell'ente;
- di annullare, previa richiesta di chiarimenti, eventuali provvedimenti dei Dirigenti in contrasto con atti fondamentali dell'Assemblea e le conseguenti proprie direttive;
- di stabilire la metodologia di determinazione dei carichi di lavoro;
- di definire la pianta organica e sue modificazioni;
- di prevedere il piano occupazionale;
- di approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
- di approvare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 18 della legge 109/94 e sue modificazioni;
- di autorizzare le anticipazioni di tesoreria;
- di approvare i verbali di concorso e l'assunzione del personale;
- di nominare i professionisti per studi, pianificazione socio-economica e per l'attività programmatoria della Comunità Montana;
- di autorizzare la resistenza in giudizio dell'ente.

Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 7 giorni, in data fissa.

2. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 27 - Decadenza e revoca del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente della Comunità Montana e il Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo; contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto.

5. Resta escluso ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori.

6. La surroga di singoli Assessori dimissionari o decaduti viene disposta dall'Assemblea su proposta del Presidente del

Consiglio Direttivo con votazione palese della maggioranza dei presenti.

Art. 28 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I membri degli Organi della Comunità Montana non devono trovarsi nei confronti dell'ente nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri comunali.
Tale situazione sarà dichiarata dall'interessato mediante comunicazione scritta agli uffici.
2. Non possono far parte del Consiglio Direttivo il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.
3. Valgono per il Presidente della Comunità Montana le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi per i Sindaci dei Comuni.
4. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
5. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità.
6. Il Presidente, nonché gli Assessori e i Consiglieri non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti, istituzioni e società dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

Art. 29 - Revisore dei Conti

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 30 - Verbali e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario; essi devono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del Segretario.
3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Segretario prima del termine della seduta dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono firmate dai rispettivi Presidenti e dal Segretario.
5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

Art. 31 - Controllo sugli Organi e sugli Atti

1. Si applicano alla Comunità Montana le norme sul controllo e la vigilanza degli Organi previsti per i Comuni e le Province.

Titolo III
PARTECIPAZIONE

Art. 32 - Criteri generali

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo di principio per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e per la formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

Art. 33 - Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio e la Giunta provinciali, gli Enti pubblici le Associazioni ed i singoli cittadini, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni assembleari.
2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse all'ufficio di Presidenza che potrà riferire all'Assemblea.
3. I presentatori delle istanze od osservazioni di cui al primo comma possono essere sentiti dalla Commissione competente.

Art. 34 - Consultazione della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli organi della Comunità e le Commissioni possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, la Provincia, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni ed esperti.
2. I Comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria possono essere consultati in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi stralcio e del bilancio di previsione.
3. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli Organi della Comunità.

Art. 35 - Difensore civico

1. Può essere istituito il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana, in analogia con quanto previsto per Comuni e Province dagli articoli 11 e 127 del d.lgs. 267/2000.
2. Egli rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Comunità Montana.
4. Al Difensore civico spetta un'indennità nella misura fissata dall'Assemblea all'atto della sua nomina.
5. Il Difensore civico svolge le funzioni anche per i Comuni che abbiano rilasciato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e costi.
6. La relativa deliberazione è assunta dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il Difensore civico viene scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
8. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
9. Nel caso in cui dopo tre votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alla seduta successiva dell'Assemblea ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
10. Qualora, dopo tre votazioni, non si raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina del Difensore civico s'intende sospesa e può essere riproposta solamente dopo che siano trascorsi almeno sei mesi.
11. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:
a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;
b) gli amministratori e i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche;
c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.
12. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dall'Assemblea.
13. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
14. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dalla nomina.

15. Il Difensore civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.
16. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.
17. La revoca del Difensore civico è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
18. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico invia all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
19. Il Difensore civico può anche inviare all'Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando – ove lo ritenga – osservazioni o suggerimenti.
20. I compiti del Difensore civico ed, in particolare, le funzioni di controllo, di cui all'articolo 127 del d.lgs. 267/2000, sono definiti in un apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto.

Titolo IV
RAPPORTI CON I COMUNI ASSOCIATI E CON ALTRI ENTI

Art. 36 - Conferenza dei Sindaci

1. Allo scopo di favorire l'informazione e la collaborazione con i Comuni associati, con particolare riguardo ai problemi di carattere comprensoriale e per l'attuazione coordinata di norme nazionali, regionali e delle direttive comunitarie della U.E. relative agli enti montani, il Consiglio Direttivo si avvale della Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 37 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato le proprie funzioni e determinati servizi, la Comunità Montana può attivare specifiche convenzioni con i Comuni associati e con altri Enti locali.
2. Nel testo della convenzione verranno disciplinati il fine, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 38 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

Art. 39 - Società di capitali

1. La Comunità Montana, allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, può aderire e finanziare società, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo V
PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 40 - Strumenti di programmazione

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.
2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene, inoltre, le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e di ogni comune appartenente alla Comunità Montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.
4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla Provincia competente, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato a norma dell'articolo 5, quarto comma, della l.r. 6/2002.
5. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla Comunità Montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla Provincia.
7. Il piano, di cui al precedente comma 6, ed i relativi aggiornamenti sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità Montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.
8. I comuni che costituiscono la Comunità Montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.

Art. 41 - Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti Pubblici e privati, interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi di programma e convenzioni, stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 42 - Rapporti di cooperazione

1. La Comunità Montana, quale soggetto di rappresentanza territoriale, favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti Pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, anche con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Art. 43 - Partecipazione al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale e partecipa all'apposita Conferenza degli Enti, così come previsto dai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1.

Art. 44 - Espressione di pareri

1. Fatte salve le competenze dell'Assemblea, dei dirigenti e dei responsabili di servizio, i pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

Titolo VI
AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 45 - Principi e criteri per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti e ai funzionari responsabili di servizio.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'ente sono stabiliti dal Regola-

mento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 46 - Personale

1. Il personale dipendente della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e negli altri modi previsti dalla legge.
2. La struttura organizzativa dell'ente è ripartita in aree funzionali.
3. I regolamenti dovranno disciplinare:
a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
b) la dotazione organica del personale;
c) l'attribuzione dei compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
d) le procedure per l'assunzione del personale;
e) le modalità per il procedimento disciplinare.
4. La Comunità Montana può, inoltre, conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedano speciali competenze.
5. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 47 - Il Segretario della Comunità Montana

1. La Comunità Montana si avvale di un Segretario al quale sono attribuite le funzioni di Direttore. Al medesimo viene attribuita la qualifica dirigenziale spettante a norma della vigente disciplina per i dipendenti degli Enti locali.
2. Al Segretario competono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) attua gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dagli Organi statutari, avvalendosi dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
b) sovrintende in generale alla gestione dell'ente e degli uffici, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
c) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti dell'ente;
d) gestisce le relazioni sindacali e assume i provvedimenti, anche disciplinari, relativi al personale dipendente;
e) espleta i compiti e le funzioni proprie del «datore di lavoro» ai fini della sicurezza, della prevenzione e della protezione sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/1994;
f) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali;
g) provvede a rogare i contratti dell'ente che trascrive nell'apposito repertorio;
h) riceve l'atto di dimissioni del Presidente, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
3. In assenza del titolare, le funzioni di Segretario della Comunità Montana possono essere svolte dal Vicesegretario.
In caso di indisponibilità si attinge ai Segretari dei Comuni membri.

Art. 48 - Gestione dei servizi pubblici locali

1. In coerenza con le disposizioni previste per i singoli settori, la Comunità Montana può gestire i servizi pubblici locali nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 49 - Finanziamento

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti da:
a) assegnazioni della U.E., dello Stato, della Regione o di altri Enti;
b) contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana nella misura fissata dall'Assemblea;
c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;
d) rendite patrimoniali e proventi da servizi;
e) entrate connesse a eventuali deleghe da parte degli Enti;
f) eventuali altre entrate ordinarie e straordinarie.
2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi o per fini di sviluppo del proprio territorio.

Art. 50 - Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
3. L'ufficio competente cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'ente.

Art. 51 - Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dalle leggi in vigore e da apposita convenzione.

Art. 52 - Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità sono regolate, oltre che dalle leggi specifiche per la Comunità Montana, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.
4. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5 dello Statuto, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione, se ed in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 54 - Estinzione della Comunità Montana

1. La Comunità Montana si estingue soltanto quando venga soppressa la relativa zona omogenea a norma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6.

Art. 55 - Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, valgono le disposizioni normative vigenti in materia di Enti pubblici non economici.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: *www.infopoint.it* - Indirizzo e-mail: *burl@infopoint.it*
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977